

Chiesa di Trieste: Pastorale dei migranti

L'utopia della solidarietà e i migranti

Riflessioni filosofiche e costituzionali di solidarietà e garanzia giuridica a favore dei migranti

Oggi, v'è una rinnovata discussione del principio di solidarietà e una cospicua letteratura che ne tratta i vari aspetti. Tuttavia, permane una certa indeterminatezza circa il lessico usato, a volte con curiose confusioni, perché si usa in maniera indiscriminata il concetto.

Tra gli studi più recenti che ne ricostruiscono l'origine e lo sviluppo, è da segnalare il volume di M. Toso, *Umanesimo sociale*, Roma 2002, per quanto riguarda la dottrina sociale della Chiesa cattolica, in cui il principio di solidarietà «esprime l'essenza metafisica ed etica della società ed è strettamente congiunto con il principio del bene comune». In Italia, poi, c'è il saggio *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Bari 2016 di Stefano Rodotà, che nella sua densa e articolata trattazione vuole restituire l'uso del termine ad una sua ben distinguibile peculiarità e sciogliere così le ambiguità che non di rado l'accompagnano.

Rodotà intende mettere in risalto il fatto che la negazione dell'idea di solidarietà come istanza di orientamento e di valutazione delle azioni nella sfera pubblica e privata equivale a «un atto d'arbitrio, un'amputazione indebita dell'ordine giuridico»; e, poi, liberata da questa sua fondamentale connotazione la dimensione collettiva si riduce nel migliore dei casi ad essere una mera designazione empirica e prevale l'«ossessione identitaria», la logica della separazione o quella economica, che porta in ultimo alla «morte dello Stato sociale» e alla stessa disgregazione degli usi e dei legami sociali.

Per queste ragioni, allora, da un lato occorre riscoprire il senso più profondo del principio di solidarietà e dall'altro tener conto che esso trova una sua precisa collocazione in documenti internazionali, come ad esempio nel Trattato di Lisbona, in non poche Costituzioni e nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nella Costituzione italiana il principio di solidarietà compare e viene, per così dire, giuridicizzato

come un insieme di doveri di carattere politico, economico e sociale ed è inserito, per usare le parole di un testo della Corte Costituzionale del 28 febbraio 1992, n. 75, «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere formalmente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente configurata dal Costituente».

Da questi presupposti, ne deriva che il principio di solidarietà ha una sua garanzia giuridicamente vincolante e si intreccia e si combina con le istanze di tutela dei diritti fondamentali.

Diventa così possibile un ampliamento del suo terreno di applicazione, in una prospettiva cosmopolitica, in cui si iscrive, a ragione, il tema dei migranti, che riguarda in maniera diretta l'ambito della solidarietà, perché si tratta qui della «stessa sopravvivenza di persone che fuggono da luoghi dove sono loro negati cibo e lavoro, dove sono in atto politiche di discriminazione e persecuzione basate sull'etnia, la religione, le opinioni». In questo contesto diviene sempre più manifesta la «inadeguatezza di politiche chiuse nei confini nazionali, il cui superamento è indispensabile per il dispiegarsi di politiche che hanno un duplice aspetto: una solidarietà *interna* tra i paesi verso i quali si dirigono le migrazioni come condizione per praticare poi la solidarietà *esterna* nei confronti dei migranti».

Tutto ciò però si scontra in maniera crescente con gli egoismi nazionali e rischia di diventare inoperante e solo un mero, velleitario e pio, proponimento di fronte al dispiegarsi di interessi economici autonomi sottratti e indifferenti ad ogni istanza di solidarietà, un'utopia da sacrificare sull'altare del realismo politico. Si tratta allora di ribadire e rafforzare le opportunità che emergono dalla profonda e sostanziale convergenza e dall'intreccio di solidarietà e uguaglianza.

Tra l'altro, nella costruzione della solidarietà, che si contrappone alla logica del mero profitto, proprio perché si tratta della difesa di beni comuni, si apre spazio alla partecipazione attiva dei cittadini, cioè a forme di collaborazione tra cittadini ed istituzioni pubbliche. Non di rado, però, la concreta realizzazione del principio di solidarietà resta un traguardo a cui giungere attraverso tensioni e ostacoli che si frappongono ad esso come un diaframma, malgrado si siano avuti e si abbiano tuttora significative produzioni di solidarietà, concretamente vissute ad acquisite.

Non c'è, per così dire, un suo percorso storico e sociale lineare, ma un cammino soggetto ad un complesso travaglio problematico e a impedimenti che costantemente cercano di svalutarne l'esplicazione pratica. Per poter cogliere pienamente questi aspetti e questi contrasti, è necessario tener presente che la promozione pratica ed efficace della solidarietà ha i suoi costi; ha bisogno cioè di risorse, che di volta in volta devono essere reperite e commisurate in maniera proporzionale alla disponibilità economica del singolo o del corpo sociale.

A sua volta, «il tema delle risorse implica direttamente i criteri da seguire per la loro allocazione». Ma sulla base di quali premesse e in quale modo si può fare valere e far rispettare la tutela di quelli che sono stati definiti come «objectifs de valeur constitutionnelle»?

Anche perché, proprio dall'Unione Europea nel contesto attuale emergono sempre di più «segnali preoccupanti di un ridimensionamento del principio di solidarietà ed una sua subordinazione proprio a quelle logiche di mercato, del profitto, delle quali, invece, esso dovrebbe costituire un significativo limite».

Così, il principio di solidarietà rischia di essere ridotto ad una pura e semplice pretesa ideologica, ad una utopia, lasciato nel migliore dei casi alle decisioni e alle iniziative di singoli Stati o finanche di singoli

individui o istituzioni caritatevoli.

Occorre, allora, acquistare consapevolezza di nuove prospettive, mantenendo viva l'apertura verso il futuro. In particolare, esso non è da intendere come una pura logica di tipo assistenziale, di beneficenza, ma deve diventare uno «strumento d'organizzazione politica e di emancipazione sociale», condurre ad una «forma di Stato connotata dal riconoscimento pieno dei diritti sociali e dal principio della solidarietà che ne costituisce il saldo fondamento». E' necessario, perciò, percorrere altre vie, prendere la giusta direzione - che è stata effettivamente presa nei suoi tratti essenziali sin dalla fine dell'Ottocento - per riconoscere alla solidarietà una sua «forza autonoma».

La sua difesa è un valore che ha radici cristiane, che hanno ispirato «momenti significativi della parte iniziale della Costituzione repubblicana» ed ha trovato spazio nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, rendendo così possibile «un riconoscimento e una riflessione comune».

Ad esempio, si può prendere come ulteriore punto di riferimento, solo per fare un esempio, anche un altro autore, che tratta sì del principio di carità e di solidarietà, ma non nel senso di pura beneficenza o di logica assistenziale; e che, poi, ha esercitato un influsso decisivo su alcune delle figure emblematiche che hanno portato al Concilio Vaticano II (1962-1965), cioè alla *Magna charta* della Chiesa cattolica del III millennio.

Si tratta, qui, di Maurice Blondel, che nel suo momento iniziale si riannodava al discorso sociologico di Emile Durkheim, per poter tradurre in un discorso dialetticamente inappuntabile i suoi principali teoremi, e giungere alla elaborazione di un diverso modo di intendere la cooperazione, la prassi sociale solidaristica, pubblica, come principio di carità.

Antonio Russo